

Comune di ROTONDELLA

Provincia di Matera

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	Capo I Norme Generali	31	Funzionario Responsabile
1	Oggetto e scopo del regolamento.	32	Contenzioso
2	Soggetto passivo.	33	Accertamento con adesione
3	Oggetto dell'imposta	34	Avviso del procedimento per l'accertamento con adesione
4	Esenzioni.	35	Procedura per l'accertamento con adesione
5	Base imponibile	36	Atto di accertamento con adesione
6	Abitazione principale e sue pertinenze.	37	Adempimenti successivi
7	Aree divenute inedificabili.	38	Perfezionamento della definizione della procedura di accertamento per adesione
8	Valore aree fabbricabili.		
9	Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.		Capo IV Compenso incentivante al personale addetto
10	Determinazione delle aliquote e dell'imposta		
11	Riduzione e Detrazione d'imposta	39	Fondo speciale per il potenziamento ufficio Tributi.
12	Dichiarazione	40	Utilizzazione del fondo.
13	Modalità dei versamenti - Differente		
14	Versamenti dei soggetti non residenti		Capo V Sanzioni - Ravvedimento
15	Versamenti relativo ai beni compresi nel fallimento	41	Sanzioni.
16	Versamenti dei contitolari	42	Ritardati od omessi versamenti.
17	Differimento dei termini per particolari situazioni	43	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
18	Compensazioni ed accollo.	44	Irrogazione immediata delle sanzioni.
	Capo II Statuto dei diritti dei contribuenti	45	Ravvedimento.
19	Principi generali.	46	Importi di modesto ammontare.
20	Informazione dei contribuenti.		
21	Conoscenza degli atti e semplificazione.		Capo VI Revisioni ed aggiornamenti del classamento catastale
22	Motivazione degli atti – Contenuti.	47	Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone.
23	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.	48	Aggiornamento del classamento catastale.
24	Interpello del contribuente.		
	Capo III Accertamento dell'imposta		Capo VII Norme finali
25	Accertamento con adesione.	49	Norme abrogate.
26	Avviso di accertamento per omesso, parziale e tardivo versamento	50	Pubblicità del regolamento e degli atti.
27	Notificazioni	51	Casi non previsti dal presente regolamento.
28	Riscossione coattiva	52	Rinvio dinamico.
29	Rimborso dell'imposta	53	Tutela dei dati personali.
30	Rimborso dell'imposta versata per le aree divenute in edificabili	54	Rinvio ad altre disposizioni.
		55	Variazioni del regolamento.
		56	Individuazione delle unità organizzative.
		57	Termine per la conclusione dei procedimenti.
		58	Entrata in vigore del regolamento.

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2

Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili indicati nell'articolo 5, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se tali soggetti risultino non residenti nel territorio dello Stato o se non abbiano ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Per gli immobili oggetto di provvedimento di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Si intende per proprietario colui che è titolare del diritto di godere e di disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
5. L'usufrutto è il diritto di godere dell'immobile e di percepirne i frutti, nel rispetto della sua destinazione economica.
6. L'uso è il diritto di servirsi di un immobile, e, se è fruttifero, di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni propri e della famiglia.

7. Per diritto di abitazione s'intende il diritto di utilizzare la casa solo come abitazione, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. E' qualificabile come diritto di abitazione quello che spetta:
 - a. al coniuge superstite, come previsto nell'articolo 540 del Codice Civile, sull'abitazione utilizzata, ancorché risultante di esclusiva proprietà del defunto.
 - b. al socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria.
 - c. all'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.
8. Per enfiteusi s'intende il diritto di godere del fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo, comunque, non inferiore ai venti anni, con l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone.
9. Con la costituzione del diritto di superficie si cede ad un altro soggetto, chiamato proprietario superficario, il diritto di costruire e di mantenere un fabbricato sul suolo proprio oppure la proprietà della costruzione già esistente separatamente dal suolo sul quale la costruzione insiste.
10. Per gli immobili concessi in superficie, il proprietario superficario è soggetto passivo, sia nell'ipotesi in cui il diritto acquisito si sostanzia nella possibilità di costruire e di mantenere sul suolo altrui un fabbricato, sia nell'ipotesi di esistenza di un fabbricato già costruito dal proprietario del suolo e ceduto in proprietà superficaria separatamente dal suolo.
11. Per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Oggetto dell'ICI sono gli immobili che corrispondono alle caratteristiche di seguito indicate, purché ubicati nel territorio del Comune .

A) FABBRICATI:

- a) Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che, secondo la legge catastale, deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
- b) Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e

quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

- c) Il fabbricato è soggetto all'imposta comunale sugli immobili dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge o, se antecedente, dalla data di residenza anagrafica, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo.
- d) Rientrano nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al NCEU:
 - 1. nuove costruzioni, ricostruzioni o ristrutturazioni che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del NCEU . Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo;
 - 2. quelle che, avendo perso i requisiti di ruralità, devono essere iscritte al NCEU nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di "ruralità" previsti dalla normativa vigente;
 - 3. quelle edificate senza aver preventivamente ottenuto la concessione edilizia. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dal momento in cui presentano potenzialità di autonomia funzionale e reddituale ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo.
- e) Sono pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile, le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa da parte del proprietario di quest'ultima ovvero dal titolare di un diritto reale sulla medesima.

B) AREE FABBRICABILI:

- a) Si intende per area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, come i piani regolatori generali, o attuativi, come i piani particolareggiati. E' sufficiente l'inserimento di un Piano Regolatore Generale per qualificare un'area "fabbricabile", indipendentemente dall'esistenza di Piani attuativi. E' altresì considerata area fabbricabile l'area che può essere destinata alla edificazione in base alle possibilità effettive di utilizzazione edificatorie determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, ivi compresa l'ipotesi in cui l'area medesima sia oggetto di occupazione d'urgenza prevista dall'art.71, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, recante norme sulla espropriazione per pubblica utilità.
- b) L'area per la quale sia iniziato l'utilizzo a scopo edificatorio rientra nella categoria delle aree fabbricabili fino a che il fabbricato non presenti potenzialità di

autonomia funzionale e reddituale, ovvero dal momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato stesso.

- c) E' considerata, altresì, area edificabile, anche quella sulla quale già insiste un fabbricato in corso di demolizione e quella risultante dalla esecuzione sui fabbricati di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lett.c), d), ed e) della Legge Urbanistica 5 agosto 1978, n.457 e successive modificazioni.

C) Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dall'1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel precedente punto 1.
4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al precedente punto 3 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 25 % del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
5. Le condizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3,4, dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 4

Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità

montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART. 5

Base imponibile

1. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili rientranti nel suo ambito applicativo.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore si determina applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 100 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C (escluse le categorie A/10 e C/1);
 - 50 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e alla categoria A/10;
 - 34 per i fabbricati appartenenti alla categoria C/1.
3. Le rendite a cui si fa riferimento sono quelle determinate con Decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 (pubblicato nella G.U. n. 31 del 7.2.1990). Dall'anno di imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, tali rendite, anche se già risultanti dai certificati catastali, devono essere rivalutate del 5%.
4. Nel caso in cui l'attribuzione della rendita da parte dell'ufficio del territorio sia dovuta alla correzione di meri errori materiali oppure sia conseguente all'esecuzione di una sentenza degli organi di giurisdizione tributaria o civile, le modifiche apportate a rendite già risultanti in catasto hanno effetto retroattivo e cioè dal momento in cui si è verificata l'erronea attribuzione della rendita.
5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile ai fini ICI, viene determinato, fino all'anno nel quale gli stessi siano iscritti in catasto con attribuzione di rendita, attualizzando, mediante l'applicazione di appositi coefficienti di aggiornamento, il costo del fabbricato, risultante dalle scritture contabili obbligatorie, assumendolo, al lordo delle relative quote di ammortamento. Il costo del fabbricato è costituito non solo dal costo di

- acquisizione del bene ma anche dai costi incrementativi e dalle eventuali rivalutazioni ad esso applicate. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile, mentre i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui risultano contabilizzati.
6. I coefficienti di attualizzazione da utilizzare ai fini della determinazione del valore imponibile degli immobili di cui al comma 5 sono aggiornati annualmente con Decreto del Ministero delle finanze.
 7. Per i citati fabbricati di gruppo D, il procedimento di determinazione della base imponibile si può applicare solo quando tali fabbricati siano interamente posseduti da imprese, e non anche quando gli stessi risultino in contitolarità con un privato.
 8. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Tale rendita, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Qualora i detti fabbricati, classificabili nel gruppo D, siano sforniti di rendita ed appartengano ad imprese, la base imponibile va determinata, comunque, con riferimento ai costi contabilizzati di cui al precedente comma 5.
 9. Per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili, deve essere assunto il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo, avendo riguardo:
 - a) alla zona territoriale di ubicazione dell'area;
 - b) alla sua potenzialità edificatoria;
 - c) alla destinazione d'uso consentita;
 - d) agli oneri che dovrebbero sostenersi per l'esecuzione dei lavori di adattamento del terreno, necessari per l'edificazione;
 - e) ai prezzi medi rilevabili sul mercato e relativi a vendite di aree aventi analoghe caratteristiche.
 10. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1 lettera c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 11. Per i terreni agricoli, la base imponibile si ottiene applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%

dall'anno di imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, un moltiplicatore pari a 75.

Art. 6

Abitazione principale e sue pertinenze.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale **ovvero in edificio distinto ubicato ad una distanza di non oltre 10 mt. dall'abitazione principale.**
3. . Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti **in linea retta entro il 1° grado.**
9. Per gli anni d'imposta successivi al 31 dicembre 1999, si applica comunque il disposto di cui all'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 7

Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili sono rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro due anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 42, comma 3.

Art.8

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq.
ROTONDELLA/DUE	5,75
CENTRO RICERCA ENEA	7,75
ROTONDELLA MARINA	15,49

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 9

Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

ART. 10

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile di cui all'articolo 7 del presente regolamento l'aliquota vigente.
2. L'aliquota è stabilita, dall'anno 2007, con Delibera del Consiglio Comunale e deve essere adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione di ogni anno. Se - l'aliquota non è adottata entro tale termine, si applica quella dell'anno precedente.
3. L'aliquota non può essere determinata in misura inferiore al 4 per mille e superiore al 7

per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

4. La deliberazione comunale concernente l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili deve essere inviata al Ministero delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva ed è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 11

RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le ammonizioni di cui all'art. 76 dello stesso decreto, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. La riduzione d'imposta, di cui al comma precedente, si applica a quei fabbricati che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone, causato da sopravvenuto degrado conseguente a dissesti statici o per motivi di fatiscenza od inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici, ovvero quando il fabbricato sia privo delle principali finiture presenti ordinariamente nelle categorie catastali cui l'immobile è censito o censibile.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare censita al catasto alla categoria "A", ad esclusione della categoria "A10", adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e residente nel comune si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali. La misura della detrazione può essere elevata dal Comune fino ad € 258,23. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari abbiano la residenza anagrafica.
4. Rientrano tra le abitazioni principali, le seguenti unità immobiliari:
 - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata .

5. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale.

Tuttavia, è possibile detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza quella parte di detrazione che non trovi capienza sull'abitazione principale.

ART.12

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del comune di Rotondella, compresi quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 6, su apposito modello, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati. In tal caso il soggetto passivo è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta sullo stesso immobile può essere presentata una dichiarazione congiunta.
4. La dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, quando è attribuita una autonoma rendita catastale e risulta che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio.

Art. 13

Modalità dei versamenti – Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52, comma 5, e 59, comma 1 lettera o))

1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il

versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.

2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:

- a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario;
- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, effettuare il versamento della imposta con il modello F24.

4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

ART. 14

VERSAMENTI DEI SOGGETTI NON RESIDENTI

1. Le persone fisiche non residenti, nel territorio dello Stato, possono effettuare il versamento, oltre che secondo le modalità indicate nel precedente articolo 11, in unica soluzione nel periodo dal 1° al 16 dicembre di ciascun anno con applicazione degli interessi del 3%.

2. E' possibile, altresì, effettuare il versamento anche direttamente dall'estero, tramite il bonifico bancario o il vaglia internazionale ordinario o di versamento in conto corrente nel rispetto della divisa europea, disposto a favore del **Comune di Rotondella**
Servizio Tesoreria ICI

ART. 15

VERSAMENTO RELATIVO AI BENI COMPRESI NEL FALLIMENTO

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla

vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

ART. 16

VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

(articolo 59, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

1. I versamenti dell'imposta comunale degli immobili effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, sono considerati regolarmente eseguiti, purché il versamento si riferisca alla totalità dell'imposta dovuta in comproprietà.

Art. 17

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER PARTICOLARI SITUAZIONI

(articolo 59, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

- 1.-I termini di versamento dell'imposta possono essere differiti per un periodo stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in caso di calamità naturali di grave entità, verificatesi nei tre mesi antecedenti alla scadenza dei termini,
2. E' fatta comunque salva l'applicazione del maggior termine o del periodo di sospensione stabiliti con Decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 212 del 2000.

Art. 18

Compensazioni ed accollo.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi comunali. La compensazione deve essere richiesta prima che il comune abbia attivato la procedura di riscossione del tributo, per ottenere la compensazione il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
 - a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i

crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

2. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

CAPO II
STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 19

Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 20

Informazione dei contribuenti.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 21

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconosci

mento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 22

Motivazione degli atti - Contenuti.

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 23

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 24

Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO III
ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Art. 25

Accertamento dell'imposta

1. L'ufficio tributi del comune procede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero procede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omesso versamento dell'imposta. A tal fine emette avviso di accertamento motivato, notificato al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, con la determinazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi, calcolati nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione prevista dallo art.14 del D.Lgs.473/1997.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere irrogate le sanzioni amministrative tributarie
3. Se l'imposta o la maggiore imposta dovuta risulta pari o inferiore a **euro 10,32** non si fa luogo all'accertamento.
4. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso di accertamento che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Negli avvisi devono essere tassativamente indicati:
 - a. L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;
 - b. L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. Le modalità , il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere contro gli avvisi di accertamento.
 - d. Il nominativo del Responsabile del procedimento
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiede dati, notizie ed elementi rilevanti nei

confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

7. Ai fini d'incrementare e potenziare le attività di liquidazione ed accertamento, volte al recupero dell'imposta evasa, ai sensi dell'art.59, c.1, lettera p), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è attribuito al gruppo di lavoro dell'Ufficio Tributi un compenso incentivante in misura percentuale sulle somme recuperate. Tale percentuale è determinata annualmente con Delibera di Giunta. Tale compenso è ripartito a ciascuno dipendente comunale del suddetto servizio, in misura proporzionale ai risultati individuali conseguiti ei rispettivi ruoli. La Ragioneria generale provvederà annualmente alla istituzione dell'apposito capitolo di spesa e della relativa copertura finanziaria.

ART. 26

Avviso di accertamento per omesso, parziale e tardivo versamento

1. Il funzionario responsabile ICI verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente rilevante ai fini ICI nel corso dell'anno di imposta considerato;
2. determina la conseguente complessiva imposta dovuta e, se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso, parziale e tardivo versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare d'imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
3. L'avviso di cui al comma 2 è emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato omesso, ovvero è stato eseguito parzialmente o tardivamente il versamento;
4. sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
5. la sanzione, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, può essere irrogata con l'avviso indicato al comma 2 del presente articolo;

6. alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma non è applicabile la definizione agevolata prevista dall' art. 16, comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, né quella prevista dall'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473/97;
7. sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, si applicano, altresì, gli interessi moratori nella misura annua del tasso legale con maturazione giorno per giorno .
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dall'anno 2007 nonché per gli anni di imposta pregressi per i quali i termini di accertamento previsti dal D.Lgs.504/92 risultano ancora pendenti.

ART. 27

Notificazioni

1. La notificazione degli avvisi di accertamento e di contestazione e di irrogazione delle sanzioni può essere effettuata tramite i seguenti soggetti:
 - a) Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile;
 - b) Messo comunale.
2. La notificazione può anche essere effettuata secondo le disposizioni della Legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero con semplice raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso l'attività di notificazione può essere svolta direttamente dal personale in servizio presso il Comune , appositamente incaricato, oppure da soggetti terzi individuati dalla Giunta Municipale attraverso forme di evidenza pubblica.
3. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni nei confronti del destinatario dell'atto notificato, nella misura unitaria fissata dal decreto del Ministero delle finanze 8 gennaio 2001, corrispondente a:
 - a) 3,10 euro, per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 890 del 1982, come modificato dall'art. 20 della Legge 8 maggio 1998, n. 146.
4. E' esclusa la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

Art.28

Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento da parte del contribuente delle somme risultanti dall'avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica degli stessi, l'ufficio tributi procede alla riscossione coattiva mediante emissione di atto ingiuntivo, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione da parte del funzionario responsabile oppure, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dalla Commissione tributaria adita.
2. L'atto ingiuntivo deve essere formato e reso esecutivo dal funzionario responsabile ICI entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La riscossione coattiva delle somme ingiunte, dei relativi interessi e sanzioni è effettuata dal Funzionario Responsabile.

Art. 29

R i m b o r s o dell'imposta

(articolo 59, comma 1, lett.f) del decreto legislativo 15.12.1997, n.446)

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui il diritto alla restituzione è stato definitivamente accertato a seguito di decisione definitiva dell'organo adito. L'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura annua del tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal momento in cui sino divenuti esigibili.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, nel termine quinquennale, nel caso in cui l'imposta risulti erroneamente versata al comune per immobili ubicati in comune diverso. Se l'imposta versata in eccedenza risulta pari o inferiore ad **euro 10,32** non si dà luogo al rimborso.
4. Il contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso può chiedere che le somme liquidate dall'ufficio tributi siano compensate con gli importi, eventualmente, dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

ART. 30

Rimborso dell'imposta versata per aree divenute inedificabili

(Articolo 59, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446)

1. Il rimborso dell'imposta indebitamente versata per le aree divenute inedificabili compete se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) l'inedificabilità deve scaturire da atti amministrativi (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi) definitivamente approvati dagli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi di leggi nazionali o regionali;
 - b) non deve essere stato proposto alcun ricorso avverso l'atto amministrativo di approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, né avverso la legge nazionale o regionale da cui è scaturito il vincolo di inedificabilità dell'area oggetto di rimborso;
 - c) per l'area interessata non siano state, comunque, rilasciate né concessioni, né autorizzazioni edilizie, né sulla stessa deve risultare essere stato iniziato alcun intervento, anche abusivo, diretto all'utilizzazione edificatoria dell'area medesima.
2. L'ammontare del rimborso è determinato come segue:

Se l'area risultava coltivata da un soggetto coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo a titolo principale, non in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta totalmente versata relativamente al terreno edificatorio e quella dovuta in base al valore agricolo determinato ai sensi comma 11 dell'art. 5 del presente Regolamento;
3. Per le aree che risultavano utilizzate da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non spetta alcun rimborso, poiché in tale ipotesi il soggetto passivo ha corrisposto l'imposta sulla base del valore agricolo.
4. Il rimborso deve essere richiesto con apposita istanza del contribuente, da presentare entro cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico definitivo o dalla data di approvazione del vincolo da cui è scaturita l'inedificabilità e, comunque, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 31

Funzionario Responsabile

3. Con determinazione Sindacale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività delle ingiunzioni e dispone i rimborsi.

ART. 32

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, l'avviso di accertamento per omesso, parziale e tardivo versamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione degli avvisi o di ogni altro atto che si intende impugnare.

Art. 33

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 34

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 35

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 33 e 34 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 36

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art. 37

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 36.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 42, comma 3, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 38

Perfezionamento della definizione della procedura di accertamento per adesione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 37, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 37

CAPO IV
FONDO SPECIALE PER IL POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI

Art. 39

Fondo speciale per il potenziamento ufficio tributi.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera *p*), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del **20 %** delle maggiori somme riscosse per accertamento e liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

Art. 40

Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 39, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dal responsabile del servizio con apposita determinazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:

il 1 e il 5%;

b) per l'arredamento e/o adeguamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:

il 1 e il 5 %;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra:

il 5 e il 20 %.

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

CAPO V
SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 41

Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

Art. 42

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua: n. 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 43

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 44

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 41, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 45

Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 46

Importi di modesto ammontare.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in **€ 5,00**, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

CAPO VI
REVISIONI ED AGGIORNAMENTI DEL CLASSAMENTO CATASTALE

ART. 47

Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone

1. Non si procede alla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in quanto il territorio di questo Comune non è ripartito in microzone;

Art. 48

Aggiornamento del classamento catastale

1. In applicazione dell'art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.
2. Entro il termine di 15 giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.
3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:
 - a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;
 - b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;
 - c) Le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempire agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

CAPO VII

NORME FINALI

ART. 49

Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 50

Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 51

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 52

Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 53

Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati

personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

ART. 54

Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 55

Variazioni del regolamento.

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 56

Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa
1	comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	ICI	Settore Finanziario Ufficio Tributi

Art. 57

Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35 e successive modificazioni, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	30
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della comunicazione del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	360
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	180
4	Emissione atti ingiuntivi	360
5	Richiesta scritta di informazioni e notizie	30
6	Risposta ad esposti	60
7	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	60

Art. 58

Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio **2007** Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 24 aprile 2007 con atto n. 6;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal 12 maggio 2007 al 28 maggio 2007

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il 1 gennaio 2007.

Data 29/05/2007.

Timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Grazia Uricchio